SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 172**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1995, n. 307.

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente

DECRETO 5 maggio 1995.

Ripartizione tra i parchi nazionali delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di nuova istituzione n. 7411, ai sensi dell'art. 34, comma 1, e dell'art. 35, comma 3, della legge n. 394/1991 . . . . Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 19 luglio 1995.

Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste, contenenti il mod. 730-1, presentato nell'anno 1995 . . . . Pag. 5

DECRETO 19 luglio 1995.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese ed ai lavoratori autonomi S.r.l.» in sigla: «CAAF ILA S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese. Pag. 8

Ministero del tesoro

DECRETO 17 maggio 1995.

Determinazione della misura del diritto annuale dovuto per l'anno 1995 dalle imprese alle camere di commercio, nonché della quota di tale diritto da riservare al fondo di perequazione e dei relativi criteri di ripartizione tra le camere di commercio. Pag. 9

DECRETO 21 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni . . . . Pag. 10

DECRETO 21 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni . . . . Pag. 10

DECRETO 21 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni . . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93. Pag. 12

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2584.

Istruzioni circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione . . . . Pag. 14

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 4 luglio 1995, n. D-734.

Determinazione e corresponsione a titolo di anticipo degli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito per i semi oleosi (campagna di commercializzazione 1995-96). Modifica della circolare ministeriale n. D/512 del 12 maggio 1995 . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero per i beni culturali e ambientali: Autorizzazione alla Fondazione «CAB», in Brescia, ad accettare una donazione. Pag. 27

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Nomina del presidente dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Milano», in Milano . . . . Pag. 27

Modificazione alla denominazione sociale della Società azionaria fiduciaria - S.A.F., in Milano . . . . Pag. 27

Ministero della difesa: Rettifica al decreto di conferimento della medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti «Folgore». Pag. 27

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 1995 . . . . Pag. 27

Accreditamento di agente di cambio per operazioni di debito pubblico . . . . Pag. 27

Cambi di riferimento del 24 luglio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 27

Università di Cagliari: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 28

Università di Torino: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 28

Università di Urbino: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 28

Università di Trieste: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 28

Seconda Università di Napoli: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1995). Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91

LEGGE 5 luglio 1995, n. 298.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 gennaio 1992.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 299.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica del Congo ed il Governo della Repubblica italiana per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Brazzaville il 17 marzo 1994.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 300.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kingston il 29 settembre 1993.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 301.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 302.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 maggio 1994.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 303.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 304.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 305.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sull'Istituto di ricerche spaziali, con allegati, fatto a Roma il 14 gennaio 1993.

LEGGE 5 luglio 1995, n. 306.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Da 95G0317 a 95G0325

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1995, n. 307.

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di nautica da diporto, al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza della vita umana in mare, nonché disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chi, entro il limite di mezzo miglio dalla costa naviga con qualsiasi mezzo da diporto ad una velocità superiore a sei nodi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

È obbligo di chi abbia la condotta del mezzo nautico di regolare in ogni caso la velocità dello stesso in modo che, avuto riguardo alle condizioni meteomarine, di tempo o di luogo, o in presenza di altre imbarcazioni e di bagnanti, sia evitato ogni pericolo per la navigazione e per la sicurezza delle persone e delle cose.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni del terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni.».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0349

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 maggio 1995.

Ripartizione tra i parchi nazionali delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di nuova istituzione n. 7411, ai sensi dell'art. 34, comma 1, e dell'art. 35, comma 3, della legge n. 394/1991.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la deliberazione 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, del Comitato per le aree protette concernente l'approvazione del Primo programma triennale per le aree naturali protette, che prevede, tra l'altro, la ripartizione agli Enti Parco delle risorse finanziarie in conto capitale pari a complessivi 105 miliardi di lire tra le medesime aree di rilievo nazionale, come riepilogate nella tabella 5 allegata alla stessa deliberazione;

Vista la deliberazione CIPE del 3 agosto 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1994, concernente rettifiche e aggiustamenti al Programma triennale 1994-1996 per la tutela dell'ambiente, approvato il 21 dicembre 1993, con la quale al punto 4 si determina, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'importo di lire 1.230 milioni da destinare alla stesura dei programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 219415 del 31 dicembre 1994 che, in applicazione dell'art. 46 del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, ha disposto variazioni compensative di bilancio in conto residui provenienti dall'esercizio finanziario 1993, per la somma di L. 103.770.000.000 in diminuzione dai capitoli 7302, 7303 e 7352 e in aumento al capitolo 7411 (di nuova istituzione);

Visto l'art. 46, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, nel quale è ricompreso il capitolo 7411 tra quelli le cui somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 in conto residui e in conto competenza sono mantenute in bilancio per l'esercizio 1995;

Considerato che il predetto programma triennale per le aree naturali protette prevede al par. 3.3 che, a seguito di variazioni relative all'estensione ed alla popolazione dei parchi nazionali, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni alle tabelle di ripartizione delle risorse nazionali;

Considerato che con decreto ministeriale del 17 novembre 1994 l'estensione del territorio ricompreso nel Parco nazionale del Gargano è stata ridotta a 129.257 Ha;

Considerato che con decreto ministeriale del 22 novembre 1994 l'estensione del territorio ricompreso nel Parco nazionale della Maiella è stata ridotta a 78.113 Ha;

Considerato che con decreto ministeriale del 22 novembre 1994 l'estensione del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stata ridotta a 153.654 Ha;

Considerato che i dati relativi all'estensione dei restanti parchi nazionali sono stati così precisati:

Arcipelago toscano	4.000 Ha
Aspromonte	79.000 Ha
Cilento	226.000 Ha
Dolomiti bellunesi	32.000 Ha
Foreste casentinesi	39.000 Ha
Monti Sibillini	72.000 Ha
Pollino	193.000 Ha
Val Grande	13.000 Ha
Vesuvio	9.000 Ha

Ritenuto opportuno per quanto sopra di dover provvedere ad una nuova ripartizione della somma complessiva di L. 103.770.000.000 tra i parchi nazionali ex art. 34, comma 1, e 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, utilizzando i coefficienti di ripartizione stabiliti dal predetto P.T.A.P. ed i valori dell'estensione territoriale dei parchi nazionali calcolati alla data del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di nuova istituzione n. 7411 («Somma occorrente per l'attuazione del programma triennale ambientale delle aree protette naturali di interesse nazionale di cui agli articoli 34, comma 1, e 35, comma 3, della legge n. 394/1991») di cui in premessa, sono ripartite tra i parchi nazionali ex articoli 34, comma 1, e 35, comma 3, della legge n. 394/1991 secondo la tabella *A* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 199

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE RISORSE IN CONTO CAPITALE
PER IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1991-1993
(Migliaia di lire)

Parco	P T A P	Prevenzione incendi	Reg. CEE 2078/92	Istituzione parco	Totale
Arcipelago toscano	1.000.000	261.954	243 622	0	1.505.600
Aspromonte	3.507.394	1.427.533	1.064.328	0	5.999.300
Cilento	12 485.589	4.605.512	3.301.999	7.314.085	27.707.200
Dolomiti bellunesi	1.128.401	585.450	471.401	0	2.185.300
Foreste casentinesi	1.401.350	682.064	539.430	0	2.622.800
Gargano	7.306.565	2.772 312	2.011.211	4.470.919	16.561.000
Gran Sasso - Laga	6.622.424	2.530.149	1.840.700	4.240.009	15.233.300
Maiella	3.196.107	1.317.348	986.744	2.313.729	7.813.900
Monti Sibillini	2.745.280	1.157.771	874.384	0	4 777.400
Pollino	8.606.890	3.232.584	2.335.296	0	14.174.800
Val Grande	1.000.000	365.935	316.837	774 353	2.457.100
Vesuvio	1.000.000	461.388	384.048	886.905	2.732.300
Totali . . .	50.000.000	19.400.000	14.370 000	20.000.000	103.770.000

95A4313

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 1995.

Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste, contenenti il mod. 730-1, presentato nell'anno 1995.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilità per i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto inoltre l'art. 78, comma 13-*bis*, della già citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la possibilità, per i centri autorizzati di assistenza fiscale, che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *q)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, con il quale è stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero delle finanze 29 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1994, con il quale è stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1995 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale;

Considerato che devono essere stabilite le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *q)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994,

n. 473, consegnano i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno 1995 dagli assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonché le buste, contenenti il mod. 730-1, al centro di servizio o, se questo non è ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale.

2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichiaranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale.

3. I centri autorizzati di assistenza fiscale, organizzati con strutture decentrate, possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non è stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna e che sarà interessato dalle operazioni di cui all'art. 4.

Art. 2.

1. I supporti magnetici devono essere predisposti e confezionati secondo le modalità previste dall'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994.

2. Per la consegna dei supporti magnetici i centri autorizzati di assistenza fiscale possono effettuare più forniture. Ogni singola fornitura deve essere costituita da supporti dello stesso tipo, dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e deve essere predisposta utilizzando al massimo la capacità di riempimento di ciascun supporto; per i centri autorizzati non ancora in grado di fornire dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia è concessa, in via transitoria, la possibilità di predisporre l'intera fornitura utilizzando nastri magnetici a bobina. Le forniture devono essere identificate da un numero progressivo da riportare sia sulla etichetta esterna dei supporti magnetici, prevista dal suddetto allegato *C*, sia sugli elenchi nominativi di cui al comma 2 del precedente art. 1, nonché sulla bolla di consegna di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Per i centri autorizzati di assistenza fiscale, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3 del precedente art. 1, l'etichetta esterna dei supporti magnetici deve contenere anche l'indicazione dell'ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna. Qualora detti centri siano organizzati con due o più strutture decentrate nell'ambito di una stessa provincia, le forniture dei supporti magnetici devono essere contrassegnate con numerazione progressiva unica nell'ambito di tale provincia.

4. Le buste contenenti i modelli 730-1 devono essere consegnate raggruppate in pacchi da 200. Su ciascun pacco deve essere apposta la dicitura «Mod. 730-1 redditi 1994» e devono essere indicati il codice identificativo (numero di iscrizione all'albo), la denominazione e l'eventuale ufficio periferico del centro autorizzato che effettua la consegna, nonché il numero progressivo della fornitura e il numero progressivo del pacco nell'ambito della fornitura stessa.

5. I supporti magnetici e i relativi pacchi di buste, nonché gli elenchi nominativi, devono essere consegnati con apposita bolla di consegna, redatta in triplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

1. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

2. Le dichiarazioni dei redditi mod. 730 e i relativi prospetti di liquidazione, che l'Amministrazione finanziaria può richiedere a norma dell'art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, devono essere trasmessi o esibiti dai centri autorizzati, anche in copia, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche, di cui all'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1994.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino alle specifiche tecniche suddette, l'Amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione.

3. I centri autorizzati interessati devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 5.

1. Ai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese che, ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, si applicano le medesime disposizioni previste negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO A

AL CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730 PREDISPOSTI DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI E DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI DI IMPOSTA

ANNO DI IMPOSTA 19__

MITTENTE

C.A.A.F.	CODICE FISCALE ______ IDENTIFICATIVO C.A.A.F. ______ DENOMINAZIONE ______
DOMICILIO FISCALE	COMUNE ______ PROV. ______ INDIRIZZO ______ C.A.P. ______
UFFICIO PERIFERICO DEL C.A.A.F.	COMUNE ______ PROV. ______ INDIRIZZO ______ C.A.P. ______

DESCRIZIONE FORNITURA

N. PROGRESSIVO DELLA FORNITURA ______

☐ *barrare la casella se la fornitura è relativa a modelli 730 elaborati in regime convenzionale (art.78, comma 13-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413)*

	DISCHETTI	NASTRI A CARTUCCIA	NASTRI A BOBINA
N. SUPPORTI			

N. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA FORNITURA ______ N. ELENCHI NOMINATIVI ______

N. PACCHI BUSTE MOD. 730 - 1 ______ N. BUSTE MOD 730 - 1 ______

DATA ______ COGNOME, NOME E FIRMA DELL' INCARICATO DEL C.A.A.F. ______

PER RICEVUTA

IL CENTRO DI SERVIZIO O L' UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ______

DATA ______ TIMBRO FIRMA ______

95A4361

DECRETO 19 luglio 1995.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese ed ai lavoratori autonomi S.r.l.» in sigla: «CAAF ILA S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'articolo 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno dieci anni, possono costituire Centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1994 con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla «UILTuCS - Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi»;

Vista l'istanza dell'11 maggio 1995, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese ed ai lavoratori autonomi S.r.l.» in sigla: «CAAF ILA S.r.l.» costituito dalla «UILTuCS - Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi» legalmente rappresentato dal sig. Parmenio Stroppa, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 dicembre 1994 a rogito notaio dott. Claudio Fabro (n. 73166 di repertorio e n. 14893 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Vista la polizza di assicurazione n. 223 stipulata con la «Unipol assicurazioni», relativamente al periodo 8 maggio 1995 - 8 maggio 1996;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Sergio Scibetta, responsabile del C.A.A.F., dei requisiti prescritti;

Considerato che è stato depositato un elenco di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese ed ai lavoratori autonomi S.r.l.» in sigla: «CAAF ILA S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'articolo 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale alle imprese ed ai lavoratori autonomi S.r.l.» in sigla: «CAAF ILA S.r.l.» con sede in Roma, via Alessandria n. 112, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta società è iscritta al n. 0036 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4362

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 maggio 1995.

Determinazione della misura del diritto annuale dovuto per l'anno 1995 dalle imprese alle camere di commercio, nonché della quota di tale diritto da riservare al fondo di perequazione e dei relativi criteri di ripartizione tra le camere di commercio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 18 della suddetta legge n. 580, i quali stabiliscono che il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina ed aggiorna, ogni anno, con proprio decreto, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere e determina, altresì, i criteri per la ripartizione del medesimo fondo tra le camere di commercio;

Vista la nota n. 395854 del 10 aprile 1995, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha formulato, ai sensi dei commi 3 e 5 del richiamato art. 18, la proposta per la determinazione della misura del diritto annuale dovuto per l'anno 1995 dalle imprese a ciascuna camera di commercio e per la determinazione della quota del diritto annuale da destinare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché la proposta di ripartizione dello stesso fondo di perequazione;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale proposta è determinata in conformità alla metodologia indicata nel comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota proposta del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione e i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati con modalità tali da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno 1995, è stabilita come segue:

ditte individuali, società cooperative e consorzi	L.	143.000
società di persone	L.	260.000
società con capitale sociale fino a L. 200.000.000	»	742.000
società con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000	»	989.000
società con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a lire 10.000.000.000	»	1.236.000
per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi di capitale in più	»	247.000
unità locali 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di.	»	200.000

Art. 2.

La quota da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 580/1993 è fissata nella misura del 5% del diritto annuale.

Per la ripartizione di detto fondo vengono stabiliti i seguenti criteri:

1) attribuzione di contributi perequativi rapportati al coefficiente di rigidità del bilancio al fine di sopperire alle diseconomie di scala delle Camere di commercio con minor numero di ditte iscritte;

2) calcolo del coefficiente di cui al punto 1) sulla base del rapporto tra le spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale ed il totale delle entrate, rettificate sulla base di un parametro medio di riscossione;

3) assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative miranti ad adeguare l'espletamento delle funzioni istituzionali a livelli elevati di efficienza ed efficacia organizzativa e gestionale ed a migliorare la produttività;

4) determinazione delle modalità e procedure di attuazione degli interventi di cui sopra nonché di gestione del fondo con apposito regolamento deliberato dall'Unioncamere e soggetto ad approvazione preventiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1995

Il Ministro del tesoro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1995
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 54

95A4363

DECRETO 21 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 luglio 1995 è pari a 65.676 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 ottobre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4420

DECRETO 21 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 luglio 1995 è pari a 65.676 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantanquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4421

DECRETO 21 luglio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 luglio 1995 è pari a 65.676 miliardi;

Decreta:

Per il 31 luglio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 luglio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4422

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il Regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Viste le decisioni comunitarie del 20 gennaio e 11 febbraio 1994 con le quali sono state individuate le aree ammissibili e ripartiti i fondi relativi all'obiettivo 2;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale vengono determinate per l'obiettivo 2, nel rispetto delle scadenze comunitarie, le procedure per la trasmissione alla Commissione U.E. dei programmi predisposti dalle amministrazioni regionali, nonché, la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Viste le decisioni del dicembre 1994, con le quali la Commissione dell'Unione europea ha approvato, nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni italiane di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1994-1996;

Considerata l'opportunità che gli interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;

Considerata altresì l'opportunità che gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla commissione dell'Unione europea per le azioni a gestione regionale, ammontanti complessivamente a circa 450 Mecu a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1994-1996, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 1.552 miliardi di lire;

Considerata l'opportunità di ricorrere, per tali iniziative, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che allo scopo di armonizzare l'intervento finanziario del predetto Fondo di rotazione con quello della Comunità europea occorre modulare in distinte quote annuali il contributo del Fondo medesimo, a partire dal 1994;

Considerata l'esigenza di assicurare l'immediata operatività dei documenti unici di programmazione a valere sugli stanziamenti comunitari e nazionali dal 10 gennaio 1994;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/6755 in data 5 maggio 1995;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento per le zone in declino industriale, quali risultano dai documenti unici di programmazione, riguardano: lo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese industriali

ed artigiane, il turismo, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ambiente, la riqualificazione del territorio e del sistema portuale e la valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito delle singole azioni previste nei documenti unici di programmazione si dovrà privilegiare il cofinanziamento dei progetti collegati funzionalmente ad un programma globale di interventi e caratterizzati da un maggior impatto occupazionale, sia diretto che indotto.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, relative alle linee di intervento a gestione regionale di cui al punto 1, sono riportate per ciascuna regione, nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

3. La relativa quota nazionale pubblica complessiva a fronte FESR viene valutata in lire 1.551,865 miliardi. Il finanziamento assicurato per lire 1.054,197 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e per lire 497,668 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 335,028 miliardi per l'anno 1994, a lire 349,180 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 369,989 miliardi per l'anno 1996.

4. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore delle regioni, per le azioni di rispettiva competenza, hanno luogo secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità indicate al comma 3. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato a seguito della pubblicazione della presente delibera. I pagamenti successivi sono disposti dietro motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale prevista per il 1994, nel corso dell'anno 1995 ed in quelli seguenti. Comunque, le quote nazionali 1994, 1995 e 1996 possono essere erogate negli anni successivi fin quando perdura l'intervento comunitario.

6. Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per utilizzare i finanziamenti comunitari e nazionali stabiliti dai documenti unici di programmazione, entro i termini previsti dalle decisioni comunitarie. I comitati di sorveglianza, entro il 15 aprile di ciascun anno, definiscono il complessivo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio e nella realizzazione degli interventi, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del tesoro, promuove in tempo utile, nell'ambito del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, interventi di riprogrammazione per garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. A tal fine, il Ministero del bilancio, di concerto con il Ministero del tesoro, riunisce almeno una volta all'anno i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza delle amministrazioni regionali ed i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato interessate e dei servizi della commissione, ai fini della verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.

7. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 138

SPESA NAZIONALE PUBBLICA - REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 2
AZIONI DI COMPETENZA REGIONALE
(Miliardi di lire)

REGIONI	Fondo di rotazione legge n. 183/1987				Regioni Altri EE.PP. 1994-1996	Totale
	1994	1995	1996	Totale 183/87		
Piemonte	103.119	107,465	113,890	324,474	143,894	468,368
Liguria	31,290	32,607	34,583	98,480	40,800	139,280
Lombardia	8,322	8,663	9,181	26,166	29,730	55,896
Veneto	36,837	38,414	40,647	115,898	38,824	154,722
Emilia-Romagna	7,075	7,373	7,814	22,262	9,286	31,548
Toscana	78,797	82,119	87,026	247,942	109,546	357,488
Umbria	10,984	11,448	12,132	34,564	17,716	52,280
Marche	7,688	8,017	8,481	24,186	10,368	34,554
Lazio	22,416	23,374	24,735	70,525	59,084	129,609
Friuli-Venezia Giulia	24,600	25,640	27,180	77,420	33,160	110,580
Valle d'Aosta	3,900	4,060	4,320	12,280	5,260	17,540
Totali ...	335,028	349,180	369,989	1.054,197	497,668	1.551,865

95A4314

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2584.

Istruzioni circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Alla Direzione generale ANAS

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

All'AISCAT

Con circolare n. 2823 del 30 novembre 1993 questo Ministero — in pendenza del rilascio delle formali autorizzazioni alla costruzione di segnali stradali verticali — ha provveduto a fornire istruzioni agli enti proprietari di strade (amministrazioni appaltanti) sul comportamento da adottare in relazione ai requisiti ed alla documentazione da richiedere alle ditte partecipanti alle gare per fornitura o anche posa in opera di segnali stradali.

Nel tempo intercorso da quella data si è provveduto ad istruire le domande presentate ed alla data attuale — 15 aprile 1995 — risultano rilasciate quarantacinque autorizzazioni alle seguenti ditte:

1) Servizio segnalazioni stradali S.p.a., strada statale Cicolana km 68+100 - 02021 Borgorose (Rieti);

2) Acis S.r.l., via Dante Alighieri, 23 - 47018 Santa Sofia (Forlì);

3) Nuova Omege S.r.l., strada del Francese, 85/3 - 10156 Torino;

4) Tamburrini Alessandro S.r.l., S.S. 216, km 1,900 - 00030 S. Cesareo (Roma);

5) Sisas S.r.l. - Ellera Scalo, via Sputnik - Corciano (Perugia);

6) Traffic Systems S.r.l., via D'Acquisto, 4 - 46040 Guidizzolo (Mantova);

7) Pessina e Figlio di Pessina geom. Eros S.n.c., via Valentino, 7 - 12022 Busca (Cuneo);

8) Svar S.p.a., via Persicara, 1 - 04011 Latina;

9) TPS di Visentini e Scerra S.r.l., via dell'Industria, 2 - 45030 Occhiobello (Rovigo);

10) Gubela S.p.a., via Mazzini, 44 - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova);

11) TG Segnaletica di Tortoioli Giuliana, Vocabolo Corgnola, località Capocavallo - 06073 Corciano (Perugia);

12) Signal System S.r.l., via J. Mayr-Nusser, 56 - 39100 Bolzano;

13) La St.Im.Ma. di Filiputti E. e Iseppi S. & C. S.n.c., via Trezza, 13 - 30027 San Donà di Piave (Venezia);

14) Nuova Fise S.r.l., via Lago di Garda, 55 - 73013 Galatina (Lecce);

15) Riboni Umberto, via A. De Gasperi, 29 - S. Stefano Lodigiano (Lodi);

16) C.S. Cartelli segnalatori S.r.l., via Sanzio, 10 - Milano;

17) Semis S.r.l., via Bassini, 19 - Milano;

18) Sis Nord S.r.l., via della Guardia, 24/A - 40133 Bologna;

19) Verona Eligio & C. S.n.c., località Polvaries, zona Artigianale - 33030 Buia (Udine);

20) S.E.P. di Barolo geom. Giuseppe & C. S.n.c., via Priotti, 54 - 12035 Racconigi (Cuneo);

21) I.S.O.V. S.r.l., via Isonzo, 10 - Pessano con Bornago (Milano);

22) Due R S.r.l., zona Industriale - 66050 San Salvo (Chieti);

23) Sis S.r.l., località Mantignana - 06075 Corciano (Perugia);

24) Pinciara S.p.a., via Brodoli, 5/A - Rozzano (Milano);

25) Selca S.a.s. di Carbone V. & C., via Andorno, 49/A - 10153 Torino;

26) Delta Segnaletica S.r.l., via Marcello Marini, 23 - Ancona;

27) Tecnopubblica di Nolli Achille e Terenzi Marco S.n.c., via Marcora, 5 - 26020 Casalmorano (Cremona);

28) Sea S.r.l. - Regione Ratto Tortona (Alessandria);

29) Si.Se. S.r.l., via dell'Industria, 41 - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova);

30) S.I.T. S.r.l., via Piemonte, 5/bis - 10099 San Mauro Torinese (Torino);

31) Asecar S.n.c. di Gasparini Cesare e C., via Villanuova, 26/A - 25030 Roncadelle (Brescia);

32) F.lli Mott Segnaletica stradale S.n.c., via San Giacomo, 24 - 39055 Bolzano;

33) Centro acciai S.p.a., strada statale 98, km 78+900 - 70032 Bitonto (Bari);

34) Icib S.p.a., vicolo Aldo Boccara, 5 - 24050 Grassobbio (Bergamo);

35) Sirol di Ballandi Sandro e C. S.n.c., via Roma, 33 - 40052 Baricella (Bologna);

36) Euro Segnaletica S.p.a., via Galatina, 182/184 - 81043 Capua (Caserta), fraz. Sant'Angelo in Formis;

37) Fau S.r.l., via Martiri della Libertà - 53041 Asciano (Siena);

38) Sisa S.r.l., strada dell'Arrivore, 35/37 - 10154 Torino;

39) S.M. Segnaletica Montefeltro di Crescentini M., via dell'Industria s.n. - Sassocorvaro (Pesaro), fraz. Mercatale;

40) Segnaletica artigiana di Monicchia Giuliana, via Bruno Buozzi, 20 - fraz. Chiugiana-Ellera, Corciano (Perugia);

41) Cempi di Benassi p.i. Omer & C., via Grecia, 4 - Modena;

42) Edilsegnaletica, viale Flumendosa, 2/B - 09100 Cagliari;

43) Segnaletica Modenese, via Emilia Ovest, 942/F - Modena;

44) Segnaletica Pavese, loc. San Giacomo - Carbonara Ticino (Pavia);

45) Società Stradale Giuliana, s.s. 351 km 14 - 34070 Villesse (Gorizia).

Nella succitata circolare è stato anche chiarito che l'atto autorizzatorio non e da intendersi requisito per la partecipazione a gare d'appalto in quanto finalizzato a consentire agli enti proprietari delle strade l'individuazione di prodotti di qualità.

Inoltre giova anche sottolineare che, nella pratica corrente, le gare d'appalto prevedono prestazioni diversificate, quali la fornitura di segnali verticali abbinati al tracciamento di segnali orizzontali, ovvero la segnaletica è compresa all'interno di appalti di costruzione di strade.

In tale ottica, e considerato che la norma del codice della strada non ha inteso dar vita ad un albo parallelo a quello dei costruttori, ma solo a garantire prodotti di qualità, non trova giustificazione, a livello né giuridico né operativo, la riserva di partecipazione alle gare ai soli fabbricanti di segnali autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

Viceversa è necessario prevedere un'esplicita prescrizione nei capitolati d'appalto concernente la fornitura di segnali prodotti da costruttori autorizzati.

Poiché però le prime autorizzazioni rilasciate portano la data del 1° marzo 1995 e si ritiene che un ulteriore congruo numero di costruttori di segnali possa essere autorizzato in tempi brevi, allo scopo di garantire condizioni di migliore concorrenzialità, si prescrive che:

per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto e per le opere per le quali sia stato già pubblicato il bando di gara per l'appalto, si applicano le disposizioni previgenti;

per le nuove opere, e comunque a partire dal 1° gennaio 1996 unitamente con l'entrata a regime del nuovo codice, le nuove disposizioni dovranno avere piena attuazione.

Si rappresenta infine che con successivi provvedimenti potrà essere aggiornato l'elenco delle ditte autorizzate alla costruzione di segnali stradali verticali.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BARATTA

Registrata alla Corte dei conti il 13 luglio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 363

95A4371

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 luglio 1995, n. D-734.

Determinazione e corresponsione a titolo di anticipo degli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito per i semi oleosi (campagna di commercializzazione 1995-96). Modifica della circolare ministeriale n. D/512 del 12 maggio 1995.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni

Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione

Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale - A.R.S.

Alle prefetture

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana coltivatori

Alla Confederazione produttori agricoli

A tutte le altre organizzazioni professionali agricole

Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

Alla Direzione delle risorse forestali, montane e idriche

La Commissione CE ha fissato, con regolamento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, gli importi di riferimento regionali previsionali della compensazione al reddito per i semi oleosi applicabili per la campagna di commercializzazione 1995/96.

I predetti importi, riportati nell'allegato II della presente circolare, sono pienamente correlati al nuovo piano di regionalizzazione proposto da questo Ministero alla Commissione CE e che comporta rilevanti vantaggi per lo specifico settore merceologico conseguenti all'ampliamento del numero delle regioni agrarie vocate alle predette coltivazioni e all'aumento della relativa compensazione.

Il piano in questione consente, altresì, un sostanziale riequilibrio delle rese di riferimento di talune importanti regioni agrarie individuate sulla base di criteri oggettivi.

L'AIMA avrà cura di provvedere al pagamento degli anticipi della compensazione di cui trattasi, in misura pari al 50% dei predetti importi, ai produttori di semi oleosi aventi diritto per la campagna di commercializzazione 1995-96, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30 settembre 1995.

Inoltre, attesa la rilevanza delle modifiche adottate in termini di aumento degli importi della compensazione per talune regioni agrarie del territorio nazionale, si ritiene di dover sottoporre le predette regioni ad una procedura di controllo più accurata, che escluda la possibilità di coltivazioni speculative effettuata al solo fine di percepire la compensazione.

Pertanto, l'AIMA adotterà le misure necessarie ad assicurare che in dette zone la percentuale minima da assoggettare a controllo *in loco*, controllo che deve essere espletato nella fase vegetativa della fioritura, sia opportunamente aumentata in funzione proporzionale allo sviluppo degli investimenti risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione.

I criteri e le modalità attuative della predetta procedura di controllo saranno stabiliti dall'AIMA.

Si coglie l'occasione per provvedere alla parziale modifica della circolare ministeriale n. D/512 del 12 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 127 del 2 giugno 1995, con la quale sono state emanate le disposizioni di applicazione del regolamento della Commissione CE n. 868/95 del 20 aprile 1995 relativo alle condizioni di ammissibilità al regime di sostegno, di cui al regolamento n. 1765/92, dei terreni che al 31 dicembre 1991 risultavano destinati a pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali e ad usi non agricoli.

A tal riguardo, considerato che:

la circolare in questione, per motivi procedurali, è stata pubblicata con notevole ritardo e che, conseguentemente, ha ristretto al minimo i tempi di rispetto del termine prefissato per la presentazione delle domande di ricorso al regime derogatorio previsto dal sopra citato regolamento n. 868/95;

sono pervenute da parte delle organizzazioni professionali agricole richieste intese ad ottenere una congrua proroga del termine in causa;

sussistono le condizioni, per aderire a detta richiesta, attesa anche l'applicabilità del regime in causa a partire dalle semine 1995-96 che iniziano in epoca autunnale,

l'Amministrazione è venuta nella determinazione di procedere alla revisione delle disposizioni di detta circolare nel senso richiesto.

Pertanto, ferme restando tutte le altre disposizioni, la surrichiamata circolare ministeriale n. D/512 è modificata come segue:

il sesto capoverso è soppresso;

i capoversi ottavo, quattordicesimo e quindicesimo sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

a) le domande in questione devono essere depositate entro il 30 novembre di ogni anno presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Lo schema di domanda di cui all'allegato I è sostituito da quello di cui all'allegato I della presente circolare.

Le domande già depositate entro il 10 giugno 1995 restano pienamente valide;

b) detta comunicazione riguarderà le sole domande il cui esito è risultato negativo e sarà notificata ai rispettivi produttori entro sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito delle rispettive domande;

c) l'AIMA provvederà ad effettuare gli opportuni controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano effettivamente investiti per ottenere uno o più prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 1765/92 e che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non vengano più utilizzate per ottenere, ai fini della compensazione, cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra le superfici dismesse dal regime di sostegno e quelle che vi si inseriscono.

Nel caso in cui la sostituzione in causa interessi terreni condotti in fitto o in altra forma di possesso diversa da quella della proprietà, il richiedente è tenuto ad acquisire preventivamente l'assenso del proprietario, assenso che deve essere allegato alla domanda di cui trattasi.

Si pregano gli uffici in indirizzo di voler dare la massima pubblicità al contenuto della presente circolare.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 4 luglio 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 154

ALLEGATO I

AZIENDA
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Domanda di ammissione al regime dei "seminativi"
per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili
(art. 9 Reg. (CEE) n. 1765/92 - art. 1 Reg. (CE) n. 868/95)

Raccolto anno 199

Domanda presentata per tramite di:

Descrizione ____ Prov. ____

RIFERIMENTO ALL'ULTIMA DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO PRESENTATA ALL'E.I M.A.
(REG. (CEE) N. 1765/92 DEL 30 GIUGNO 1992 DEL CONSIGLIO)

N. DOMANDA ____

ANNO DI PRESENTAZIONE 1 9 9

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda)

RICHIEDENTE — PARTITA IVA ____ 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ____

NOME ____ SESSO M F CODICE FISCALE ____

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA ____ PROV. ____

DOMICILIO O SEDE LEGALE — TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____ PREFISSO ____ NUMERO ____

COMUNE ____ PROV. ____ C.A.P. ____

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede sociale) — TELEFONO 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____ PREFISSO ____ NUMERO ____

COMUNE ____ PROV. ____ C.A.P ____

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) — CODICE FISCALE ____ 4

COGNOME ____ NOME ____

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ____ PREFISSO ____ NUMERO ____

COMUNE ____ PROV. ____ C.A.P. ____

SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)

A) TOTALE SUPERFICI A "SEMINATIVI" INTERESSATE ALLA SOSTITUZIONE ____

B) TOTALE SUPERFICI DI CUI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE AL REGIME DEI "SEMINATIVI" ____

N.B. LA SUPERFICIE A) DEVE ESSERE UGUALE O MAGGIORE DELLA SUPERFICIE B)

Il sottoscritto ______________________________

chiede l'ammissione alla sostituzione delle superfici a "seminativi" originariamente ammissibili alla compensazione al reddito, *con superfici che in precedenza non erano ritenute ammissibili in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Reg. (CEE)* n. 1765/92 ed indicate nei Quadri A, B e C della presente domanda.

A tale fine, sotto la propria responsabilità,

dichiara:

di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attuazione della surrogazione di superfici che si richiede;

che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti dell'azienda per le attività di ispezione previste dalla normativa vigente;

allega:

1 ☐ fotocopia della porzione di mappa, con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati con specifico richiamo grafico;

2 ☐ attestazione rilasciata dagli Uffici Regionali competenti per territorio e per materia, relativamente ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 di cui all'Allegato II della presente circolare;

3 ☐ relativamente ai punti 1, 2, 3, 7, 8 di cui all'Allegato II della presente circolare:

A ☐ relazione tecnica sottoscritta da un tecnico regolarmente iscritto ad un Ordine, Albo o Collegio professionale

oppure

B ☐ attestazione rilasciata dagli Uffici Regionali competenti per territorio e per materia.

N. QUADRI B COMPILATI ☐☐

N. QUADRI C COMPILATI ☐☐

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA, O NEI CASI PREVISTI, ALL'ATTESTAZIONE DI PERSONALE CONOSCENZA DEL FIRMATARIO
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Fatto a ______________________

il ____ ____ 199__
giorno mese

____
(Firma del richiedente o del rappresentante legale)

ATTENZIONE: la domanda deve essere depositata presso l'A.I.M.A. entro il 30 novembre di ogni anno

NOTE ESPLICATIVE

per la compilazione della domanda di ammissione al regime dei "seminativi" per i terreni che in precedenza non erano ritenuti ammissibili (art. 9 Reg. (CEE) n. 1765/92)

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà essere depositata presso l'A.I.M.A. entro il 30 novembre di ogni anno.

Numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito presentata all'E.I.M.A..
Indicare il numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito, scrivendo a partire da destra.

Anno di presentazione
Indicare l'anno di presentazione dell'ultima domanda di compensazione al reddito.

Domanda presentata per tramite di:
Spazio riservato all'Organismo (Organizzazione Professionale, etc.) che trasmette come tramite del produttore la domanda all'E.I.M.A..

QUADRO A - AZIENDA

Sez. I (Dati idenficativi dell'azienda)

Riquadro 1. - RICHIEDENTE
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).
Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro 2. - DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro 3. - UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l'ubicazione dell'azienda (solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l'azienda si estende su più comuni, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 4. RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica.

SEZ. II (Superfici oggetto della domanda)

Indicare alla lettera A) il totale delle superfici a "seminativi" interessate alla sostituzione, e alla lettera B) il totale delle superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "seminativi". La superficie indicata alla lettera A) deve sempre essere uguale o maggiore della superficie indicata alla lettera B).

PIANO DI SOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI

Quadro B - Superfici a "Seminativi" interessate alla sostituzione

Il quadro B presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza coltivate a "seminativi" ed oggetto di una domanda per la compensazione al reddito, di cui si chiede la sostituzione. Ogni quadro è composto da 20 righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali.

Riquadro 1. - COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 3. - SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 4. - SUPERFICIE INTERESSATA
Indicare per ciascuna particella la superficie per la quale si richiede la sostituzione.

Riquadro 5. - CODICE MOTIVAZIONE
Per la compilazione di questo riquadro utilizzare i codici riportati nell'Allegato II.

Quadro C - Superfici di cui si richiede l'ammissione al regime dei "Seminativi"

Il quadro C presente nella domanda deve essere utilizzato per riportare tutte le particelle in precedenza non ritenute ammissibili al regime dei "seminativi", che si chiede di sostituire alle particelle indicate nel Quadro B. Ogni quadro è composto da 20 righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali.

Riquadro 1. - COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici ISTAT; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della particella:
- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 3. - SUPERFICIE CATASTALE
Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 4. - SUPERFICIE INTERESSATA
Indicare per ciascuna particella la superficie per la quale si richiede la sostituzione.

Riquadro 5. - CODICE MOTIVAZIONE
Per la compilazione di questo riquadro utilizzare i codici riportati nell'Allegato II.

DICHIARAZIONE AUTENTICATA

Indicare il cognome e nome del richiedente o del rappresentante legale e barrare sotto la voce "allega" le caselle corrispondenti agli allegati uniti alla domanda.
Occorre inoltre indicare il numero di quadri B e C compilati.

ALLEGATO II

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 95/96

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PROVVISORI		
		RESA (Q/Ha)	IMPORTI (Ecu/Ha)	IMPORTI (Lire/Ha)
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	209,59	484.402,31
TORINO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,12	663,48	1.533.428,34
TORINO PIANURA	Semi oleosi	42,57	781,95	1.807.235,02
VERCELLI MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	457,34	1.056.999,63
VERCELLI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	42,33	777,54	1.797.042,67
VERCELLI PIANURA	Semi oleosi	48,26	886,47	2.048.800,60
NOVARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	351,61	812.637,52
NOVARA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	37,44	687,72	1.589.451,59
NOVARA PIANURA	Semi oleosi	43,43	797,75	1.843.751,82
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	37,62	691,03	1.597.101,63
CUNEO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	38,77	712,15	1.645.913,96
CUNEO PIANURA	Semi oleosi	40,52	744,30	1.720.218,72
ASTI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,54	597,72	1.381.444,49
ASTI PIANURA	Semi oleosi	34,09	626,19	1.447.244,07
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	35,50	652,09	1.507.103,89
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,84	621,59	1.436.612,59
ALESSANDRIA PIANURA	Semi oleosi	33,59	617,00	1.426.004,23
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	219,39	507.051,97
VARESE MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	39,50	725,56	1.676.907,02
VARESE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	34,37	631,33	1.459.123,58
VARESE PIANURA	Semi oleosi	32,44	595,88	1.377.191,90
COMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	626,88	1.448.838,79
COMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,41	650,43	1.503.267,31
COMO PIANURA	Semi oleosi	40,33	740,81	1.712.152,66
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	451,69	1.043.941,41
MILANO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	43,49	798,85	1.846.294,13
MILANO PIANURA	Semi oleosi	45,12	828,79	1.915.491,16
BERGAMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	359,71	831.358,15
BERGAMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	43,75	803,63	1.857.341,62
BERGAMO PIANURA	Semi oleosi	50,00	918,43	2.122.666,23
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	515,39	1.191.164,21
BRESCIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	50,00	918,43	2.122.666,23
BRESCIA PIANURA	Semi oleosi	50,00	918,43	2.122.666,23
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	33,77	620,31	1.433.654,27
PAVIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,78	657,23	1.518.983,40
PAVIA PIANURA	Semi oleosi	40,59	745,58	1.723.177,04
CREMONA PIANURA	Semi oleosi	45,84	842,02	1.946.068,20
MANTOVA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	46,20	848,63	1.961.345,17
MANTOVA PIANURA	Semi oleosi	48,64	893,45	2.064.932,71
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	174,15	402.493,74
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	412,20	952.672,52
VERONA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	50,00	918,43	2.122.666,23
VERONA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	47;15	866,08	2.001.675,44
VERONA PIANURA	Semi oleosi	49,72	913,29	2.110.786,72
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	44,39	815,38	1.884.498,10
VICENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	50,00	918,43	2.122.666,23
VICENZA PIANURA	Semi oleosi	48,17	884,82	2.044.987,14
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	34,99	642,72	1.485.448,04
TREVISO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	44,22	812,26	1.877.287,19
TREVISO PIANURA	Semi oleosi	44,90	824,75	1.906.153,95
VENEZIA PIANURA	Semi oleosi	45,37	833,39	1.926.122,63
PADOVA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,44	742,83	1.716.821,27
PADOVA PIANURA	Semi oleosi	41,61	764,32	1.766.488,74
ROVIGO PIANURA	Semi oleosi	43,57	800,32	1.849.691,58
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	407,11	940.908,56
UDINE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	41,59	763,95	1.765.633,60
UDINE PIANURA	Semi oleosi	44,05	809,14	1.870.076,28
GORIZIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,49	743,75	1.718.947,56

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 95/96

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PROVVISORI		
		RESA (Q/Ha)	IMPORTI (Ecu/Ha)	IMPORTI (Lire/Ha)
GORIZIA PIANURA	Semi oleosi	43,71	802,89	1.855.631,34
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	459,79	1.062.662,05
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,12	553,26	1.278.688,98
PORDENONE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,70	655,76	1.515.585,95
PORDENONE PIANURA	Semi oleosi	40,16	737,68	1.704.918,64
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	317,77	734.426,85
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	346,42	800.642,44
PIACENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,07	662,56	1.531.302,05
PIACENZA PIANURA	Semi oleosi	37,69	692,31	1.600.059,95
PARMA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	36,31	666,97	1.541.494,39
PARMA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,93	678,35	1.567.795,74
PARMA PIANURA	Semi oleosi	36,85	676,88	1.564.398,29
REGGIO-EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	300,43	694.350,81
REGGIO-EMILIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,89	549,04	1.268.935,76
REGGIO-EMILIA PIANURA	Semi oleosi	39,91	733,09	1.694.310,28
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	361,31	835.056,06
MODENA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,99	661,09	1.527.904,60
MODENA PIANURA	Semi oleosi	40,73	748,15	1.729.116,80
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	410,88	949.621,75
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,77	601,94	1.391.197,71
BOLOGNA PIANURA	Semi oleosi	37,65	691,58	1.598.372,78
FERRARA PIANURA	Semi oleosi	44,42	815,94	1.885.792,37
RAVENNA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,66	618,29	1.428.985,67
RAVENNA PIANURA	Semi oleosi	35,27	647,86	1.497.327,55
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	266,51	615.955,25
FORLI' COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,90	585,96	1.354.264,89
FORLI' COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,25	574,02	1.326.669,28
FORLI' PIANURA	Semi oleosi	34,26	629,31	1.454.454,98
MASSA-CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	533,30	1.232.557,63
MASSA-CARRARA MONT. LITORANEA	Cereali	79,70	751,09	1.735.911,70
MASSA-CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	560,91	1.296.369,58
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	323,90	748.594,44
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	501,35	1.158.715,11
LUCCA PIANURA	Semi oleosi	31,35	575,86	1.330.921,87
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	35,36	649,52	1.501.164,13
PISTOIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	34,95	641,98	1.483.737,76
FIRENZE MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,71	545,73	1.261.285,72
FIRENZE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	26,95	495,03	1.144.108,39
FIRENZE PIANURA	Semi oleosi	28,73	527,73	1.219.684,30
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	30,89	567,41	1.311.392,32
PISA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,50	523,51	1.209.931,08
PISA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	28,48	523,14	1.209.075,94
PISA PIANURA	Semi oleosi	29,47	541,32	1.251.093,37
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,67	545,00	1.259.598,55
AREZZO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,16	517,26	1.195.486,14

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 95/96

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PROVVISORI		
		RESA (Q/Ha)	IMPORTI (Ecu/Ha)	IMPORTI (Lire/Ha)
SIENA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	25,60	470,24	1.086.813,99
SIENA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,27	556,02	1.285.067,86
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	24,78	455,18	1.052.007,46
GROSSETO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,13	553,45	1.279.128,11
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	29,61	543,90	1.257.056,24
GROSSETO PIANURA	Semi oleosi	30,40	558,41	1.290.591,61
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,64	544,45	1.258.327,40
PERUGIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,03	551,61	1.274.875,52
TERNI MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	38,37	704,80	1.628.926,71
TERNI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,03	569,98	1.317.332,08
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,79	547,20	1.264.683,17
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,05	551,98	1.275.730,66
PESARO-URBINO COLL. LITORANEA	Semi oleosi	30,66	563,18	1.301.615,98
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,99	569,24	1.315.621,80
ANCONA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,22	573,47	1.325.398,13
ANCONA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,60	580,45	1.341.530,24
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,75	564,84	1.305.452,56
MACERATA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,18	591,10	1.366.144,41
MACERATA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	32,07	589,08	1.361.475,81
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	324,75	750.558,95
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,54	560,98	1.296.531,37
ASCOLI PICENO COLL. LITORANEA	Semi oleosi	30,67	563,37	1.302.055,11
VITERBO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,27	556,02	1.285.067,86
VITERBO PIANURA	Semi oleosi	32,39	594,96	1.375.065,60
RIETI MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	33,52	615,72	1.423.045,91
RIETI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,86	585,23	1.352.577,72
ROMA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,16	554,00	1.280.399,26
ROMA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,14	572,00	1.322.000,68
ROMA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,38	576,41	1.332.193,03
ROMA PIANURA	Semi oleosi	31,33	575,49	1.330.066,73
LATINA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	26,62	488,97	1.130.102,57
LATINA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,37	668,07	1.544.036,70
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	442,64	1.023.025,14
LATINA PIANURA	Semi oleosi	33,98	624,17	1.442.575,46
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	24,01	441,03	1.019.304,13
FROSINONE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,05	607,08	1.403.077,23
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,38	558,04	1.289.736,47
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	28,49	523,32	1.209.491,95
TERAMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,03	551,61	1.274.875,52
TERAMO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,04	570,16	1.317.748,09
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	313,16	723.772,26
PESCARA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,76	546,65	1.263.412,01
PESCARA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,08	570,90	1.319.458,37
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	230,23	532.105,27
CHIETI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,50	523,51	1.209.931,08
CHIETI COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	30,98	569,06	1.315.205,78
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	28,75	528,10	1.220.539,44
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,81	547,57	1.265.538,31
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	29,83	547,94	1.266.393,45
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	283,19	654.505,90
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	356,98	825.048,61
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	40,00	734,75	1.698.146,85
CASERTA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	27,12	498,16	1.151.342,41
CASERTA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	32,37	594,59	1.374.210,46
CASERTA PIANURA	Semi oleosi	31,76	583,39	1.348.325,13
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,41	540,22	1.248.551,06
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	27,63	507,53	1.172.998,26
NAPOLI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,60	653,92	1.511.333,36

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 95/96

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PROVVISORI		
		RESA (Q/Ha)	IMPORTI (Ecu/Ha)	IMPORTI (Lire/Ha)
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	500,98	1.157.859,97
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	773,61	1.787.959,70
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,01	532,87	1.231.563,82
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	358,96	829 624,76
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	173,59	401.199,47
SALERNO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	37,60	690,66	1.596.246,49
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	196,68	454.564,85
SALERNO PIANURA	Semi oleosi	36,56	671,56	1.552.102,76
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	28,98	532,32	1.230.292,66
FOGGIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,97	532,14	1.229.876,65
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	234,18	541.234,47
FOGGIA PIANURA	Semi oleosi	29,01	532,87	1.231.563,82
BARI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,16	535,63	1.237.942,70
BARI PIANURA	Cereali	15,35	144,66	334.336,75
TARANTO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,21	573,29	1.324.982,12
TARANTO PIANURA	Semi oleosi	27,83	511,20	1.181.480,33
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	108,75	251 341,91
BRINDISI PIANURA	Semi oleosi	39,70	729,24	1.685.412,20
LECCE PIANURA	Semi oleosi	36,37	668,07	1.544.036,70
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	151,82	350 884,87
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	150,88	348.712,35
POTENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	24,58	451,50	1.043 502,29
MATERA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	24,44	448,93	1 037.562,53
MATERA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	25,08	460,69	1.064.742,12
MATERA PIANURA	Semi oleosi	27,88	512,12	1.183.606,62
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	40,00	734,75	1.698.146,85
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	153,80	355.461,02
COSENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	27,58	506,61	1.170.871,97
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	136,74	316.032,12
COSENZA PIANURA	Semi oleosi	31,85	585,04	1.352.138,60
CATANZARO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	33,75	619,94	1.432.799,13
CATANZARO COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	195,45	451.722,09
CATANZARO COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	175,38	405.336,50
CATANZARO PIANURA	Cereali	16,64	156,81	362.417,70
REGGIO CALABRIA MONT. INTERNA	Cereali	17,02	160,40	370.714,88
REGGIO CALABRIA MONT. LITORAN.	Cereali	16,12	151,91	351.092,87
REGGIO CALABRIA COLL. LITORAN.	Cereali	16,97	159,92	369.605,50
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	252,37	583.275,02
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	160,77	371.570,02
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	151,35	349.798,61
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	151,35	349.798,61
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	180,75	417.747,59
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	151,73	350.676,86
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	149,27	344.991,33
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	146,64	338.912,90
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	142,02	328.235,20
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	120,44	278.359,72
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	115,16	266.156,64
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	121,47	280.740,25
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	157,29	363.527,08
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	142,49	329.321,46
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	125,62	290.331,69
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	157,10	363.087,95
CALTANISSETTA COLL. INTERNA	Cereali	13,33	125,62	290.331,69
CALTANISSETTA COLL. LITORANEA	Cereali	10,80	101,78	235.232,92
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	96,78	223.676,97
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	103,66	239.577,96
ENNA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	23,97	440,30	1.017.616,96

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 95/96

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	IMPORTI DI RIFERIMENTO PROVVISORI		
		RESA (Q/Ha)	IMPORTI (Ecu/Ha)	IMPORTI (Lire/Ha)
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,22	536,73	1.240.485,01
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	471,20	1.089.032,73
CATANIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	23,26	427,25	987.455,93
CATANIA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	25,75	472,99	1.093.169,76
CATANIA PIANURA	Semi oleosi	25,09	460,87	1.065.158,14
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	207,33	479.179,02
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	243,51	562.797,88
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	338,32	781.921,80
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	128,35	296.641,24
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	27,00	495,95	1.146.234,68
SIRACUSA PIANURA	Semi oleosi	26,25	482,18	1.114.409,59
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	164,92	381.161,45
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	157,10	363.087,95
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	165,11	381.600,58
SASSARI PIANURA	Semi oleosi	39,99	734,56	1.697.707,73
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	127,22	294.029,59
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	144,75	334.544,75
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	166,99	385.945,62
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,00	734,75	1.698.146,85
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	40,00	734,75	1.698.146,85
CAGLIARI PIANURA	Semi oleosi	39,04	717,11	1.657.377,46
ORISTANO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,91	549,41	1.269.790,90
ORISTANO PIANURA	Semi oleosi	40,00	734,75	1.698.146,85

95A4340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Fondazione «CAB», in Brescia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 28 giugno 1995 al numero 143, la Fondazione «CAB», con sede in Brescia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore della fondazione medesima dalla sig.ra Carpani Maria Teresa, consistente in certificati di credito, del valore nominale complessivo di cento milioni, con l'onere per l'ente beneficiario di destinare il reddito di detto capitale all'istituzione di premi a favore di tesi di laurea in economia e commercio, ingegneria o giurisprudenza svolte presso l'Università di Brescia, aventi per oggetto materie finanziarie di particolare interesse e/o a favore di laureati presso la suddetta Università nelle anzidette facoltà, che partecipino a corsi di specializzazione in materie finanziarie e/o a favore di lavori eseguiti dai partecipanti ai corsi suddetti.

95A4325

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del presidente dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Milano», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1995, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1995, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 207, il dott. Cesare Manfredi è stato nominato presidente dell'Ente autonomo «Fiera internazionale di Milano», con sede in Milano.

95A4326

Modificazione alla denominazione sociale della Società azionaria fiduciaria - S.A.F., in Milano

Con decreto ministeriale 5 luglio 1995 si prende atto che con effetto dal 14 marzo 1995 l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società azionaria fiduciaria - S.A.F. con sede in Milano ha modificato la propria ragione sociale in BNL Fiduciaria gestioni S.p.a., ferma restando la sede legale in Milano.

I provvedimenti rilasciati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, debbono intendersi riferiti alla società «BNL Fiduciaria gestioni S.p.a.», con sede in Milano.

95A4342

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al decreto di conferimento della medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti «Folgore».

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 85, con il quale fu conferita la medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti «Folgore», è stato rettificato nel senso che dove è scritto: «Somalia, 29 agosto 1993 - 7 settembre 1993», deve leggersi: «Somalia, 29 aprile 1993 - 7 settembre 1993».

95A4318

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 luglio 1995 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 14 luglio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza 16 ottobre 1995 è di L. 97,41, quello dei buoni a centoottantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1996 è di L. 94,91 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 luglio 1996 è di L. 90,10, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A4431

Accreditamento di agente di cambio per operazioni di debito pubblico

Con decreto 2 febbraio 1995 il dott. Enrico Frosi, agente di cambio della borsa valori di Milano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Milano.

95A4343

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1595,81
ECU	2135,51
Marco tedesco	1152,46
Franco francese	331,98
Lira sterlina	2548,51
Fiorino olandese	1028,36
Franco belga	56,033
Peseta spagnola	13,407
Corona danese	295,96
Lira irlandese	2624,79
Dracma greca	7,094
Escudo portoghese	10,990
Dollaro canadese	1175,38
Yen giapponese	18,196
Franco svizzero	1382,85
Scellino austriaco	163,86
Corona norvegese	259,14
Corona svedese	223,44
Marco finlandese	378,33
Dollaro australiano	1175,31

95A4440

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare H14A: tecnica e pianificazione urbanistica per la disciplina: ingegneria del territorio (c.l. ingegneria dell'ambiente e del territorio);

settore scientifico disciplinare D04B: geofisica applicata per la disciplina: geofisica applicata (c.l. ingegneria civile).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4379

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) e di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

storia del Risorgimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

programmazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo I, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1995.

95A4381

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali della Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

ecologia applicata (settore scientifico-disciplinare E03A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4348

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore S04A matematica per le applicazioni economiche - disciplina: matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A4382

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

disegno dell'architettura - settore scientifico-disciplinare H11X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A4380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1995)

Nella parte dell'avviso citato in epigrafe, riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 244/1995 del 29 marzo 1995, concernente la specialità: «SANDOGLOBULINA», dopo la voce: «Confezioni» che termina con le seguenti parole: «... virus ed altri patogeni.», e prima della voce: «Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A., ...», deve intendersi inserito: «*Importazione - Distribuzione: "Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a." - Via C. Arconati, 1 - 20135 Milano - codice fiscale 07195130153*».

95A4327

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 357.000
- semestrale .... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 65.500
- semestrale .... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 65.000
- semestrale .... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 199.500
- semestrale .... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 687.000
- semestrale .... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189